



Città di
Reggio Calabria

VERBALE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 13/02/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) E CONFERMA OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2025

Il giorno 13 del mese di febbraio duemilaventicinque alle ore 18,50 e ss., con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale, a Reggio Calabria, presso il Palazzo di Città.

Sono presenti i Signori:

GIUNTA	COGNOME NOME	ASSENTE / PRESENTE
VICESINDACO	BRUNETTI PAOLO	PRESENTE
ASSESSORE	BATTAGLIA DOMENICO	PRESENTE
ASSESSORE	BRIANTE ANNA MARIA	PRESENTE
ASSESSORE	COSTANTINO FRANCESCO	PRESENTE
ASSESSORE	LANUCARA MARIA TERESA	PRESENTE
ASSESSORE	MALARA PAOLO	PRESENTE
ASSESSORE	NUCERA LUCIA ANITA	PRESENTE
ASSESSORE	ROMEO CARMELO	PRESENTE
ASSESSORE	ZOCCALI ELISA	PRESENTE
SINDACO	FALCOMATA' GIUSEPPE	PRESENTE

Presiede il Sindaco avv. Giuseppe Falcomatà

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Antonia Criaco

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 18 del 13/02/2025
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 13 FEBBRAIO 2025**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa N. 29 del 11/02/2025 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) E CONFERMA OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2025

Visti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL

DELIBERA

- di approvare, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta deliberativa ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) E CONFERMA OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2025

di dichiarare, con separata votazione, con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma– del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

IL SINDACO
avv. Giuseppe Falcomatà

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonia Criaco

a seguire testo della proposta di delibera



SETTORE : **SEGRETERIA GENERALE**

SERVIZIO :

DIRIGENTE / P.O.: **Antonia Criaco**

FUNZIONARIO RESPONSABILE: **Antonia Criaco**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: **SI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: **SI**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000) E CONFERMA OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2025

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 163 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale così dispone:

Articolo 163 *Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. (...)
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. (...)
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a. tassativamente regolate dalla legge;
 - b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. (...)
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

Dato atto che il Ministro dell'interno, con proprio decreto del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, ha disposto il differimento del termine per

l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025;

Visto il piano dei conti finanziario degli enti locali all. 6 al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato integralmente il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria* all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio; pertanto, per l'esercizio provvisorio 2025 assumono rilievo i limiti degli stanziamenti di spesa previsti per la medesima annualità 2025 nel bilancio di previsione 2024-2026, definitivamente approvato;
- possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

Richiamato altresì il principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale:

- a. il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- b. nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario;

Preso atto, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:

- a. dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti);
- b. delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti;

Tenuto conto che il servizio finanziario dell'ente ha provveduto a riclassificare i capitoli di entrata e di spesa del bilancio secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo con il quarto livello e provvedendo allo spacchettamento dei capitoli laddove necessario, al fine di superare l'adozione del criterio di prevalenza, vietato dal nuovo ordinamento;

Considerato che questo Ente ha adottato, nel 2024, un PEG con valenza pluriennale e che, pertanto, può essere preso come base di riferimento per la nuova assegnazione di risorse il PEG approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 07/05/2024;

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l'assegnazione delle risorse ai dirigenti / Elevate Qualificazioni al fine di assicurare la prosecuzione dell'attività dell'Ente;

Ritenuto altresì di dover stabilire che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione e del PIAO per il triennio 2025/2027, si intendono confermati gli obiettivi di gestione indicati, per l'annualità 2025, nel PIAO 2024/2026 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 31/05/2024 e ss.mm.ii;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; Visto il d.Lgs. n. 165/2001; Visto il d.Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e sino all'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2025, che coincide con le risorse indicate nell'annualità 2025 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026 definitivamente approvato e in quelle indicate nella medesima annualità 2025 del PEG per il triennio 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 07/05/2024;
 2. di assegnare ai Dirigenti / Elevate Qualificazioni, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse indicate nell'annualità 2025 del PEG come sopra approvato, dando atto che:
possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;

- sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
 - fermo restando che la gestione durante l'esercizio provvisorio dovrà essere effettuata in ogni caso nel rispetto degli equilibri generali e particolari del bilancio.
3. di autorizzare l'attività gestionale dei Dirigenti, ciascuno secondo la propria competenza, nei termini indicati dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., fino alla data di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
 4. di stabilire che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino all'approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione e del PIAO per il triennio 2025/2027, si intendono confermati gli obiettivi di gestione indicati, per l'annualità 2025, nel PIAO 2024/2026 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 31/05/2024 e ss.mm.ii
 5. di stabilire che rimane in capo ai responsabili dei capitoli e dei dirigenti la gestione dei residui attivi e passivi delle risorse precedentemente assegnate;
 6. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Indipendente di Valutazione.

ALLEGATI:

1. DELG-18-2025-All_1-PARERE_DI_REGOLARITA_TECNICA.pdf
2. DELG-18-2025-All_2-PARERE_DI_REGOLARITA_CONTABILE.pdf

